



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 137 DEL 29/12/25 immediatamente esecutiva: SI ☐ NO ☐

OGGETTO: Approvazione rinnovo schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Calascibetta, ai sensi dell'art. 23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall'1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 18:21 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X (in videoconferenza da remoto)		F.to Annamaria Raccuglia
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	x		F.to Mirabella Alessandra
3	ASSESSORE	Tespi Angelo		x	
4	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo	x		F.to Cultreri Guglielmo
5	ASSESSORE	Catalano Giuseppe	x		F.to Catalano Giuseppe

- ☒ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera
- ☐ Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr. Dott.ssa Delda Moravia
- ☒ Assume la Presidenza il Sindaco Annamaria Raccuglia (in videoconferenza da remoto)
- ☐ Assume la Presidenza il Vice- Sindaco Mirabella Alessandra atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
- di dichiarare il presente atto I.E.
- di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

L'Assessore Anziano
F.to Mirabella Alessandra

Il Presidente
F.to Annamaria Raccuglia

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annabel Sotera

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 29/12/2025:

- ☐ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).
- ☐ essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- ☐ essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annabel Sotera

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

Proposta registrata al n° _____ in data _____

Il Responsabile di Segreteria

COMUNE DI AIDONE
Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° 45 del 29/12/2025

OGGETTO:

Approvazione rinnovo schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall' 1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali.

Data: 29/12/2025

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Moravia Delda

L'ASSESSORE AL RAMO

Approvata nella seduta del 29/12/2025 Immediatamente esecutiva : ☒ SI ☐ NO

Il Sindaco

F.to Annamaria Raccuglia

29 DIC. 2025



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Annabel Sotera

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è correlata all'utilizzo del personale e dell'assetto organizzativo, nonché gestionale della struttura dell'Ente, che deve rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili;

Premesso che:

- con nota prot. 11429 del 11/12/2025, il Comune di Aidone ha richiesto al Comune di Calascibetta l'aggiornamento della convenzione per l'utilizzo in convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, della dipendente dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia per 24 ore settimanali con qualifica di Funzionario Assistente Sociale - ex Categoria "D";
- che il Comune di Calascibetta con Determina Sindacale n. 06 del 22/01/2025, ha approvato il seguente atto: **"CONCESSIONE NULLA OSTA DIPENDENTE DI DIO CIANTIA DEMETRA PER L'UTILIZZO AI SENSI DELL'ART 23 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, DA PARTE DEL COMUNE DI AIDONE, PER N. 24 ORE SETTIMANALI"**;
- che il Comune di Calascibetta ha approvato la Delibera Giunta Comunale n.171 del 24/12/2025, con all'oggetto: Approvazione schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art. 23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall'01.01.2026 al 31.03.2026;

Considerato

- che nella vigente dotazione Organica di questo Ente non sono presenti professionalità di Assistente Sociale, con categoria "D";
- che l'Amministrazione comunale, al fine di garantire le funzionalità del relativo servizio, ritiene che necessita una figura di Assistente Sociale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 124 della Legge n. 145 del 30.12.2018 che prevede quanto segue : " Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";

PREMESSO l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione,

la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTO l'art. 14 del CCNL DEL 22/01/2004 che disciplina la fattispecie dello "scavalco condiviso", disposizione disapplicata e sostituita dall'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 23 del CCNL 16.11.2022 sopra citato, che testualmente dispone:

- "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

PRESO ATTO che nel caso in cui un Ente intenda avvalersi parzialmente di una prestazione lavorativa di un dipendente in servizio presso altro Ente, non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione le cui modalità di gestione vanno definite convenzionalmente in apposito atto;

DATO ATTO che nelle ipotesi di utilizzazione parziale (“scavalco condiviso”) il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro Ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

EVIDENZIATO che la fattispecie di che trattasi non integra la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche;

ATTESO che la convenzione di cui all'art. 23 del CCNL 16.11.2022 deve prevedere le modalità di utilizzo del personale, specificando nel dettaglio la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ogni ulteriore aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RILEVATO:

- Che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;
- che, con l'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. “scavalco condiviso” nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

Verificata

- la disponibilità della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dipendente del Comune di Calascibetta, Categoria “D” Assistente Sociale, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, in possesso pertanto della professionalità richiesta per il posto da ricoprire;

Ritenuto

- di approvare il rinnovo della convenzione per l'utilizzo congiunto dalla dipendente Di Dio Demetra Ciantia categoria D per un tempo di lavoro pari a n. 24 ore settimanali e di approvare la convenzione allegata alla presente determina sindacale;

VISTO il D.LGS. N.267/2000 e s.m.i;

VISTO il D.LGS N.167/2001 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare l'allegato Schema di rinnovo convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Aidone del dipendente del comune di Calascibetta dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia ai sensi dell'art. 23 del CCNL EELL del 16.11.2022, dall'1/1/2026 al 31/03/2026 (All. A).
3. Dare atto che la predetta dipendente presterà servizio presso questo Ente per 24 ore settimanali;
4. Di trasmettere per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Calascibetta;
5. Di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA



CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29/12/2025

Il Responsabile dell'Area

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 29/12/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



Comune di Calascibetta

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta
www.comune.calascibetta.en.it

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

Adunanza del 24-12-2025

Verbale N. 171

Oggetto: Approvazione schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall' 1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Sindaco	Capizzi Piero Antonio Santi	Presente
Assessore	Speciale Maria Rita	Presente
Assessore	Dibilio Francesco	Presente
Assessore	La Paglia Daniele	Presente
Assessore	Bongiorno Carmela	Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale Annalisa Castrogiovanni.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Comune di Calascibetta - DELIBERA DI GIUNTA N. 171 del 24-12-2025 - ORIGINALE - Documento informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)".

Pagina 1 di 5

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall' 1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali."

VISTO il parere Favorevole di Regolarità tecnica sulla stessa espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTO il parere Favorevole di Regolarità contabile sulla stessa espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTO l'O.EE.LL.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione N. 180 del 23-12-2025 avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall' 1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali." allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che qui si intende integralmente riportata e trascritta di cui ne costituisce unico ed intero atto;

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE - N. 180 del 23-12-2025

Proponente: Capizzi Piero Antonio Santi

Responsabile del procedimento: Dello Spedale Bassetta Mario

Oggetto:	Approvazione schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall' 1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali.
----------	--

PREMESSO che con nota del comune di AIDONE (EN), acquisita al prot. 15713 del 12.02.2025 con la quale, si chiede di utilizzare per n. 24 ore settimanali nell'ordinario tempo di lavoro, un'unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Calascibetta, Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, mediante stipula di un convezione, ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022;

PRESO ATTO, inoltre, della disponibilità manifestata dal dipendente e tenuto conto che ulteriori incombenze da svolgere non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di CALASCIBETTA, datore di lavoro del predetto;

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

*“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.”*

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art.23 del CCNL Enti locali, affinché il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia possa prestare servizio presso il Comune di Aidone per n. 24 ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro dal 1/01/2026 al 31/03/2026, provvedendo, altresì, ad approvare lo schema di convenzione e autorizzarne la sottoscrizione;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Aidone da parte del dipendente interessato:

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

Comune di Calascibetta - DELIBERA DI GIUNTA N. 171 del 24-12-2025 - ORIGINALE - Documento informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)".

VISTO lo schema di Convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di CALASCIBETTA (Funzionario assistente sociale - cat. D),il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di AIDONE per ventiquattro ore settimanali;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del Dipendente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, trattandosi di maggiore entrata, del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
VISTO l'art.48 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

la premessa è parte integrante del deliberato.

- 1. Di approvare** lo schema di convenzione con il comune di Aidone, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- 2. Di dare atto** che il comune di AIDONE si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di CALASCIBETTA (Funzionario Assistente sociale cat. D), ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 per il periodo dal 1.01.2026 e sino al 31.03.2026, salvo eventuali modifiche , N. 24 (ventiquattro) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- 3. Di demandare** al Responsabile Servizio Finanziario di provvedere alla variazione di bilancio ed all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo incasso;
- 4. Di trasmettere** al Comune di Aidone il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.
- 5. Di dichiarare** la presente delibera immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Il Proponente

Capizzi Piero Antonio Santi

(Sottoscritto con firma digitale)



Comune di Calascibetta

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta
www.comune.calascibetta.en.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE - N. 180 del 23-12-2025

Oggetto: Approvazione schema di convenzione scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 CCNL EELL 2022, per il dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia dall' 1/01/2026 al 31/03/2026 per n. 24 ore settimanali.

Parere di Regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n.142/1990 come recepito dal comma 1° dell'art. 1 della Legge Regionale 48/1991 e novellato dall'art. 12 della Legge Regionale 30/2000, in ordine alla Regolarità tecnica si esprime

Parere Favorevole.

Lì, 24-12-2025

**Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria**

Angelo Di Dio

(Sottoscritto con firma digitale)

OGGETTO: Rinnovo schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Aidone del dipendente del comune di Calascibetta dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia ai sensi dell'art. 23 del CCNL EELL del 16.11.2022, dall'1/1/2026 al 31/03/2026.

L'anno 2 0 2 6 il giorno _____ del mese di _____

in rappresentanza del comune di AIDONE: Il Sindaco Anna Maria Raccuglia;

e in rappresentanza del Comune di CALASCIBETTA: Il Sindaco Piero Santi Antonio Capizzi;

PREMESSO:

- che l'art.23 del CCNL Enti Locali 16.11.2022 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: *"Il Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione"*, così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

☐ che il Comune di AIDONE ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare la Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, Funzionario Assistente Sociale, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di CALASCIBETTA, per un tempo di lavoro pari a 24 ore settimanali entro l'orario ordinario di lavoro;

☐ che il dipendente ha manifestato il proprio consenso;

☐ che si intende regolare il corretto utilizzo del lavoratore mediante la sottoscrizione del presente schema di convenzione;

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di CALASCIBETTA deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 24/12/2025, esecutiva;

- Comune di AIDONE deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di CALASCIBETTA autorizza la Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, Funzionario Assistente Sociale – Categoria D, posizione economica D1, a prestare attività lavorativa per 24 ore settimanali presso il Comune di AIDONE e per 12 ore settimanali presso il Comune di CALASCIBETTA, nel periodo 01/01/2026 – 31/03/2026, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022.

L'orario complessivo di servizio, pari a 36 ore settimanali, sarà così ripartito:

- n. 12 (dodici) ore settimanali presso il Comune di CALASCIBETTA;
- n. 24 (ventiquattro) ore settimanali presso il Comune di AIDONE.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il comune di AIDONE per 24 ore settimanali all'interno dell'ordinario orario di lavoro di trentasei ore, ed in particolare nelle giornate di:

- LUNEDI'

- MERCOLEDI'

- VENERDI'

fatta salva diversa determinazione del funzionario EQ dell'area economica del Comune di Calascibetta, per ragioni organizzative, senza creare pregiudizio al rapporto di lavoro con il Comune di Aidone.

Il comune di AIDONE comunicherà al Comune di CALASCIBETTA, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Il Comune di CALASCIBETTA continuerà a corrispondere alla dipendente il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL, calcolato sull'intero orario settimanale (36 ore).

Il Comune di AIDONE rimborserà al Comune di CALASCIBETTA la quota parte proporzionale relativa alle 24 ore settimanali, comprensiva di:

- retribuzione fondamentale;
- ratei proporzionali di 13^a mensilità;
- oneri riflessi (contributi previdenziali, assistenziali, IRAP);
- trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Il rimborso dovrà essere corrisposto mensilmente, entro 30 giorni dalla richiesta formale, pena la decadenza automatica della convenzione.

Sono a carico di ciascun Ente le eventuali spese aggiuntive (missioni, rimborsi, attività esterne, ecc.) riferibili alle attività svolte nell'interesse dell'Ente stesso.

Art. 5

Il presente accordo ha durata dal 1.01.2026 sino al 31.03.2026.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di CALASCIBETTA.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di AIDONE, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di CALASCIBETTA e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di sabato e domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Nel caso in cui venga conferito alla dipendente l'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione (E.Q.) di Area presso il Comune di AIDONE, verrà corrisposta la retribuzione di posizione proporzionata alle 24 ore settimanali, nonché la quota parte di indennità di risultato spettante, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 23 del vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Calascibetta
Il Sindaco

Per il Comune di Aidone
Il Sindaco



Comune di Calascibetta

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta
www.comune.calascibetta.en.it

Originale

Determinazione Sindacale

N. 31 del 23-12-2025

Oggetto: **CONCESSIONE NULLA OSTA DIPENDENTE DI DIO CIANTIA DEMETRA PER L'UTILIZZO AI SENSI DELL'ART 23 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, DA PARTE DEL COMUNE DI AIDONE, PER N. 24 ORE SETTIMANALI.**

Premesso che la dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, risulta dipendente di questo Comune con la qualifica di Funzionario Assistente Sociale a tempo pieno e indeterminato;

Che, il Comune di Aidone, in data 12/12/2025 con nota assunta al prot. 15713 del Comune di Calascibetta, ha richiesto la concessione del N.O. autorizzativo, per il dipendente Demetra Di Dio Ciantia ai sensi dell'art.23 ccnl enti locali 2019/2021, dal 1/01/2026 e fino al 31/12/2026;

Visto che per esigenze organizzative dell'Ente, si potrà solo confermare l'attuale accordo in essere per 24 ore settimanali;

Visto l'art. 92 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo pieno, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

Considerato che la prestazione che il dipendente Demetra Di Dio Ciantia dovrà svolgere presso il Comune di Aidone, non sarà in contrasto con la posizione che riveste all'interno di questo Ente e che gli orari di servizio dovranno essere articolati in maniera tale da non creare disservizio per l'Ente concedente e saranno regolati da apposita convenzione;
Ritenuto, di dovere concedere il Nulla Osta richiesto dal Comune di Aidone;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Concedere, il N.O. per l'utilizzo del dipendente dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, Funzionario assistente sociale, Ex cat. "D", ai sensi dell'art. 23 conl enti locali 2019/2021 dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026 per 24 ore settimanali.

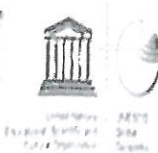
Dare atto che gli orari di servizio saranno articolati in maniera tale da non creare disservizio con le attività di questo Ente.

Trasmettere copia della presente al Comune di Aidone.

Il Sindaco

Capizzi Piero Antonio Santi

(Sottoscritto con firma digitale)



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna
Area Servizi al Cittadino

Al Sindaco del Comune di Calascibetta

Avv. P. Capizzi

Oggetto: Richiesta aggiornamento convenzione per utilizzo condiviso della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia – Assistente Sociale cat. D1

Il Sindaco Anna Maria Raccuglia,

- tenuto conto dell'attuale utilizzo a scavalco condiviso della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, Assistente sociale cat. D1, tra il Comune di Aidone e il Comune di Calascibetta, così come disciplinato dalla Delibera di Giunta Municipale n. 113 del 19/09/2025 del Comune di Calascibetta, con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 30, comma 4-bis del D.Lgs. 165/2001;
- vista la Determinazione Sindacale con la quale, a decorrere dal 01/10/2025, la Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia è stata nominata Responsabile E.Q. dell'Area Servizi al Cittadino e ad interim dell'Area Affari Generali, in ragione della comprovata esperienza professionale, delle specifiche competenze organizzative e gestionali nonché della piena capacità di garantire continuità ed efficienza nell'azione amministrativa;

Considerato che:

- la figura della Dott.ssa Di Dio Ciantia rappresenta, allo stato attuale, un presidio tecnico-professionale essenziale per il corretto funzionamento degli uffici e per l'adozione degli atti gestionali di carattere sociale, amministrativo e organizzativo;
- il Comune di Aidone è caratterizzato da un elevato carico di attività nell'ambito dei Servizi alla Persona, delle Politiche Sociali, del trattamento amministrativo delle fragilità, nonché dei procedimenti di rilevanza civile e assistenziale che richiedono continuità, competenza e responsabilità dirigenziale;
- la presenza della Responsabile E.Q. risulta altresì indispensabile per garantire il rispetto delle scadenze, l'aggiornamento dei sistemi di gestione, la regolare conduzione degli adempimenti obbligatori verso gli Enti sovraordinati e la corretta governance dei servizi rivolti alla cittadinanza;
- l'attuale articolazione oraria prevista dalla convenzione precedente risulta non pienamente adeguata a soddisfare i bisogni emergenti dell'Ente e la complessità organizzativa delle aree affidate;

Ritenuto pertanto necessario:

- richiedere la possibilità che la Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia possa prestare servizio presso il Comune di Aidone per 30 ore settimanali, al fine di assicurare una gestione stabile, completa e coerente con il fabbisogno dell'Ente;
- qualora non fosse possibile l'estensione dell'orario settimanale, chiedere che vengano confermate le 24 ore settimanali già previste dalla precedente convenzione;
- procedere, in ogni caso, al rinnovo della convenzione per ulteriori 12 mesi, garantendo la continuità dell'incarico e dei servizi essenziali alla cittadinanza;

Tutto ciò premesso

Si chiede formalmente al Sindaco del Comune di Calascibetta, di voler valutare favorevolmente quanto sopra esposto e di procedere all'aggiornamento/rinnovo della convenzione nei termini descritti.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Sindaco

Anna Maria Raccuglia
